



RACCOLTA DI NEWSLETTER INFORMATIVE TRASMESSE AGLI ASSOCIATI CIA AGRICOLTORI ITALIANI CUNEO
INFORMATIVE DAL N°56 AL N°60

Sommario

pagina

▶ 56 - Aperte pre-iscrizioni per UTILIZZATORI PROFESSIONALI FITOFARMACI	FORMAZIONE	2
▶ 57 - MIPAAF - Fondo per la filiera ristorazione inclusi agriturismi	BONUS	3
▶ 58 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia Stoccaggio privato dei vini di qualità	VITICOLTORI	5
▶ 59 - SINTESI BONUS	BONUS	6
▶ 60 - Nuovo DPCM del 3/12/2020 - Regole per l'estero	TUTTI	7

PRENDI NOTA



PROSSIME SCADENZE

FISCALE

OGGETTO	DATA	NOTE
Versamento Iva e ritenute - Novembre	16/12/2020	
Versamento IMU - saldo 2020		
Versamento contributi dipendenti agricoli		
Acconto Iva 2020	28/12/2020	
Modelli INTRASTAT - Novembre		

TECNICO

OGGETTO	DATA	NOTE
Censimento annuale apiari	31/12/2020	Per info chiamare ufficio tecnico di zona

FORMAZIONE

OGGETTO	CALENDARIO CORSI	NOTE
Rinnovo patenti trattori	15/01/2021	Info e prenotazioni scrivere a sicurezza@ciacuneo.org
Rinnovo patenti trattori	27/01/2021	Info e prenotazioni scrivere a sicurezza@ciacuneo.org
Rilascio ex novo certificato utilizzatori fitosanitari -	dall'11 al 25 gennaio 2021	Corso online (FAD) - Per info scrivere a cuneo.cipa@ciacuneo.org
Rinnovo certificato utilizzatori fitosanitari	dal 16 al 23 febbraio 2021	Corso online (FAD) - Per info scrivere a cuneo.cipa@ciacuneo.org

► Aperte pre-iscrizioni per UTILIZZATORI PROFESSIONALI FITOFARMACI **FORMAZIONE**

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi per il **Rinnovo** e per il **Rilascio ex-novo** dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali. In base alla DD 351 del 4/6/2020 e alla DD 787 dell'11/11/2020, **i corsi verranno erogati in modalità FAD** (Formazione A Distanza). Questa modalità consente di frequentare il corso nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria vigenti. Si ricorda che i certificati di abilitazione scadono dopo 5 anni dalla data di rilascio.

Struttura dei corsi

Rinnovo - chiusura prenotazioni entro il 23 novembre 2020.

Modulo formativo di base di 12 ore in FAD:

3 lezioni da 4 ore cad.

Costo tesserati CIA euro 80,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad.

Costo non tesserati CIA euro 95,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad.

Primo rilascio - chiusura prenotazioni entro il 20 dicembre 2020

Modulo formativo di base di 20 ore in FAD:

5 lezioni da 4 ore cad. + **SESSIONE ESAME**

Costo tesserati CIA euro 110,00 euro + 2 marche da bollo da 16 euro cad. + Tassa d'esame 10,00 euro

Costo non tesserati CIA euro 150,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad. + Tassa d'esame 10,00 euro

IPOTESI DI CALENDARIO

I calendari sottoindicati **saranno confermati al raggiungimento del numero minimo di allievi.**

Qualora le **preiscrizioni** fossero particolarmente **numerose**, comunicheremo agli interessati le **date aggiuntive.**

Le prenotazioni verranno acquisite secondo l'ordine cronologico d'arrivo della mail di adesione. **Per prenotare la partecipazione è necessario restituire via e-mail la scheda allegata previa compilazione.**

RINNOVO chiusura prenotazioni il 23-11-20	RILASCIO EX NOVO chiusura prenotazioni il 20-12-2020
9 dicembre orario 9-13	11 gennaio 2021
14 dicembre orario 9-13	13 gennaio 2021
17 dicembre orario 9-13	18 gennaio 2021
	20 gennaio 2021
	25 gennaio 2021
	data non ancora definita sessione d'esame

Requisiti per la partecipazione ai corsi in FAD

La modalità FAD richiede che ogni partecipante corsista sia dotato di un **pc collegato a internet ed equipaggiato con telecamera e audio.** Non sono ammessi altri dispositivi perchè non compatibili con i requisiti di tracciabilità richiesti dalla piattaforma utilizzata.

Le lezioni vengono erogate in modalità sincrona, ciò significa che gli allievi devono rimanere collegati ed essere visibili per tutta la durata della lezione. Non è possibile seguire le lezioni in differita (con registrazioni).

Pagamento del corso all'atto dell'iscrizione a mezzo Bonifico Bancario sulle coordinate che vi verranno comunicate previa prenotazione.

Per prenotare la partecipazione è necessario inviare la mail con i dati dei corsisti a:
cuneo.cipa@ciacuneo.org

Per informazioni: tel. 340 7278405 da lunedì a venerdì orario orario 8.30 - 12.00
r.serasso@cia.it

► MIPAAF - Fondo per la filiera ristorazione inclusi agriturismi

BONUS

Il **Fondo Ristorazione**, grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, garantisce in modo semplice e immediato un sostegno al mondo dell'ho.re.ca. e alla filiera agroalimentare, contrastando anche lo spreco.

Il Fondo **consente di richiedere contributi a fondo perduto da un minimo di mille fino a un massimo di diecimila euro per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy.**

La misura si rivolge a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, **agriturismi** e alberghi con somministrazione di cibo.

I SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo con il seguente CODICE ATECO PREVALENTE:

56.10.11 (ristorazione con somministrazione)

56.29.10 (mense)

56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)

56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)

56.21.00 (catering per eventi, banqueting)

55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo

- **fra marzo e giugno 2020** si deve aver subito un **calo di fatturato di almeno il 25%** rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Per calo di fatturato si intende solo agrituristico (non si considera il fatturato agricolo)
- deve risultare avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019

Le domande possono essere presentate attraverso il Portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali **fino al 15 dicembre 2020**. L'ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo che verrà concesso solo in base alla corretta compilazione della domanda. Per fare la domanda tramite il portale, è necessario essere in possesso dello SPID.

CRITERI ED ENTITÀ DELL'AUTO

I contributi sono concessi:

- nei limiti del "de minimis"
- per l'acquisto, **effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari**, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il tutto, valorizzando la materia prima di territorio.
- se il soggetto beneficiario **acquista almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale** sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto

Per idonea documentazione viene fatto riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto, escludendo gli altri documenti fiscali, in grado di tracciare la cessione del prodotto, rappresentati da scontrini fiscali e manuale e dal più recente documento commerciale. Il rinvio a fatture e DdT, quale documentazione probatoria, fa sì che anche i passaggi interni tra attività agricola e attività agrituristica, se debitamente documentati, concorrano a stabilire l'ammontare del contributo

Per valorizzazione della materia prima di intendono gli acquisti che riguardano:

- prodotti DOP e IGP;
- prodotti acquistati da imprenditori agricoli che effettuano la vendita al dettaglio di cui art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche diversi dai prodotti DOP e IGP, con la possibilità, apparentemente in difformità con la volontà del legislatore, di acquistare con questa modalità prodotti provenienti da altri Paesi;:
- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre,

Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco di cui [all'Allegato 1 \(vedi pag seguente\)](#).

Il contributo concesso non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti. Tale ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1000 euro, esclusa IVA né superiore a 10.000 euro esclusa IVA.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO 1

PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO ALIMENTARE

In coerenza con il paniere elaborato dal “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare” per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui al, l’articolo 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si elencano i prodotti a rischio spreco alimentare a causa della pandemia Covid -19.

PRODOTTI (Tipologia)
Latte 100% italiano
prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano
salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia
formaggi dop o da latte 100% italiano
olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o dop
carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana
minestrone con verdure filiera e materia prima italiana
pasta secca con grano 100% italiano
riso da risotto con riso 100% italiano
preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
passata di pomodoro 100% italiana
polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
sughi pronti da materia prima italiana
Verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
Crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano
Vini Dop e Igp
Aceti balsamici Dop e Igp

► Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Stoccaggio privato dei vini di qualità

VITICOLTORI

Considerato il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie - Restaurant - Café) e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, il MIPAAF ha stanziato con decreto del 26/11/2020 l'importo complessivo di 9.540.000 euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.

I **beneficiari** della misura sono i **produttori**, che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine o atto a divenire tale o IGT (Vini che hanno concluso il periodo invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare), risultanti dalla dichiarazione di giacenza 2020, e riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il **quantitativo** di vini che può formare oggetto della domanda non può essere **inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri**.

L'**importo** dell'aiuto è determinato in **0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT**.

Il **periodo di stoccaggio** è fissato in **6 mesi**.

Ai fini della richiesta di aiuto, il produttore presenta per ogni stabilimento in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), la domanda di accesso alla misura. Le domande, **saranno ricevibili per non più di 5 giorni successivi alla data di apertura** indicata da AGEA con prossima circolare.

L'inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda in seguito alla pubblicazione sul sito AGEA dell'elenco delle domande ammissibili ed il relativo contributo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della CIA Agricoltori Italiani di Cuneo.

Visti i tempi ristretti è necessario manifestare l'interesse di adesione quanto prima.

SINTESI BONUS

BONUS

Superbonus 110%

Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

1. condomini
2. persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
3. Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa
5. Onlus e associazioni di volontariato
6. associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Bonus vacanze spendibile fino al 30/06/2021

Il bonus vacanze, introdotto dall'art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), consiste in un contributo da utilizzare per il pagamento di soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

La struttura ricettiva può rifiutare il buono: l'adesione all'iniziativa, infatti, è libera.

Il bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020). L'importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare. In particolare, è pari a:

- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone.

Reddito di Emergenza, ulteriori due mensilità

È previsto nel DL "Ristori" nell'ambito delle misure economiche per compensare gli effetti del Covid-19. **Domande all'Inps entro il 30 novembre 2020 per i nuovi nuclei familiari.**

Ok alla **proroga di ulteriori due mensilità del ReM**, il reddito di emergenza, in favore dei nuclei familiari residenti in Italia privi di reddito o con redditi familiari inferiori a 400-800 euro mensili. Lo prevede l'art. 14 del DL n. 137/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"). Il ReM è un'indennità, istituita con il DL "Rilancio" (art. 82 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia disoccupati o sottoccupati di importo oscillante da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente. Originariamente la misura era stata riconosciuta per sole due mensilità a cui si è aggiunta una ulteriore mensilità con il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto". Ora il DL n. 137/2020 riconosce ulteriori due mensilità di beneficio, invariato l'importo.

Invalidi civili, Pensione adeguata in automatico da novembre

L'Inps ha spiegato che per gli invalidi civili totali l'adeguamento avverrà a novembre e dicembre direttamente d'ufficio. Chi non avrà ricevuto l'aumento potrà presentare una domanda di ricostituzione reddituale, online, oppure rivolgersi alla sede territoriale Inps di competenza.

L'adeguamento al milione delle vecchie lire (651,51€ al mese) delle pensioni di invalidità corrisposte agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordomuti **sarà liquidato d'ufficio dall'Inps a partire dal prossimo mese di novembre**. Gli interessati, pertanto, **non dovranno presentare** una apposita domanda all'Inps (a differenza di quanto previsto per i titolari di pensione di inabilità previdenziale ai sensi della legge 222/1984). Lo rende noto l'Inps aggiungendo che **con le mensilità di novembre e dicembre gli interessati riceveranno anche gli arretrati, dovuti dal 20 luglio scorso**.

Per i titolari di **pensione di inabilità previdenziale**, invece, **l'aumento è riconosciuto esclusivamente previa domanda dell'interessato**.

Un padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bimbo può dimettersi senza preavviso

Il chiarimento è giunto dall'Ispektorato del Lavoro. Il padre lavoratore dipendente può dimettersi durante il periodo "coperto" dal divieto di licenziamento a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. Il padre lavoratore dipendente che si dimetta durante il primo anno di vita del bimbo non deve rispettare il periodo di preavviso ancorché non abbia fruito del congedo di paternità. L'Ispektorato, ha chiarito che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all'esonero dal preavviso. A tal fine il padre lavoratore dipendente potrà informare il proprio datore di lavoro della situazione familiare anche all'atto di presentazione delle dimissioni per motivare il mancato rispetto del preavviso.

► Nuovo DPCM del 3/12/2020 - Regole per l'estero

TUTTI

Per facilità di consultazione riportiamo a pagina seguente l'allegato 20 del DPCM, che illustra i vari elenchi dei paesi esteri.

ELENCO A:

non sono previste limitazioni **fino al 15/01/2021**.

ELENCO B:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per **TURISMO**, **senza obbligo di isolamento al rientro, fino al 9 dicembre**: vedasi elenco dei paesi dell'[allegato 20 a pag 2](#).

Dal 10 dicembre: i paesi che sono nell'elenco **passeranno all'elenco C**, mentre potranno essere definiti gli stati a basso rischio epidemiologico che rimarranno nell'elenco B, per i quali non saranno previste restrizioni; questo avverrà con **ordinanza del Ministero della Salute**.

ELENCO C:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per **TURISMO**. **Coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi** (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), **devono compilare un'autodichiarazione**, devono darne **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione** e devono **sottoporsi, nelle 48 ore antecedenti al rientro, ad un tampone molecolare o antigenico, che naturalmente dovrà risultare negativo**.

Per i rientri da **paesi che dal 10 dicembre saranno nell'elenco C**, nel periodo che va **dal 21/12/20 al 06/01/21**, **varrà applicata la quarantena di 14 giorni** a meno che non si ricada nelle eccezioni (es. lavoro, urgenza, salute..).

ELENCO D:

sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per **TURISMO**.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni**, compilare un'**autodichiarazione** e dare **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione**.

ELENCO E:

gli spostamenti per gli stati non citati nei precedenti elenchi sono consentiti solo in presenza di **precise motivazioni** (es. lavoro, salute, urgenza).

Non sono consentiti spostamenti per TURISMO.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni**, compilare un'**autodichiarazione** e dare **comunicazione al Dipartimento di Prevenzione**.

ATTENZIONE: la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora **porre dei limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri**, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

ECCEZIONI previste dal DPCM, che possono interessare le ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da paesi dell'elenco C) **NON SI APPLICA**:

- all'**equipaggio dei mezzi di trasporto**;
- al **personale viaggiante**;
- ai movimenti **da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20**;
- **agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza**, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- a **chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore** per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, **con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario**;
- ai **cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20** che fanno ingresso in Italia per **comprovati motivi di lavoro**, salvo che nei **quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C**;
- ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di **durata non superiore a 120 ore**;

Esistono altre eccezioni di nicchia, per i dettagli si rimanda al decreto.

L'elenco dei paesi suddivisi per categorie ([allegato 20](#)) è pubblicato alla pagina seguente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città' del Vaticano

Elenco B

Fino al 9 dicembre 2020

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Fino al 9 dicembre 2020

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

A decorrere dal 10 dicembre 2020

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.